ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 80/1107/CEE, N. 82/605/CEE, N. 83/477/CEE, N. 86/188/CEE E N. 88/642/CEE, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO

# Art. 47

## Lavorazioni che comportano variazioni considerevoli dell'esposizione quotidiana personale

Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore da una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro puo' richiedere, per lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe all'applicazione del disposto dell'art. 43, a condizione che adeguati controlli mostrino che la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non supera il valore di 90 dBA. La richiesta di deroga e' inoltrata all'organo di vigilanza corredata da una descrizione della mansione svolta, con una indicazione dei valori dell'esposizione quotidiana personale che questa comporta e da una relazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, il datore di lavoro puo' usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo restando la sua responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Versione in vigore dal 11 settembre 1991, non più in vigore dal 14 giugno 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro |
| Estremi | Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 |
| Capo | IV — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro capo abrogato dal d.lgs. 10 aprile 2006, n. 195 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-277-1991/art-47-lavorazioni-che-comportano-variazioni-considerevoli-dell-esposizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it